

del guidrigildo minimo di 200 o 300 soldi, privilegio che divenne anche proprio degli ecclesiastici (1). Nel diritto franco, dove il guidrigildo normale è fissato in 200 soldi, quello privilegiato sale alla misura del triplo. Quanto alla composizione semplice (*compositio, mulcta*), essa era determinata dalla legge per i reati minori, e proporzionata alla molteplice varietà delle lesioni corporali o dei danni arrecati alle persone o agli averi. Essa è commisurata talvolta sulla base del guidrigildo, come una frazione o un multiplo di esso, a seconda della gravità del caso e talvolta come divisione o moltiplicazione di una somma fissa, che ha per regola il sistema duodecimale proprio dei Germani, o il sistema decimale imitato dall'uso romano.

Nel diritto germanico primitivo, una parte fissa o proporzionale del guidrigildo o della multa spetta al fisco, come pena per la violazione dell'ordine giuridico o come compenso allo Stato, per l'aiuto offerto al fine della reintegrazione del diritto leso. Questa parte diceasi, nel diritto franco, *fredo* o prezzo della pace, e si trasforma presto, con lo sviluppo del potere regio, in una multa indipendente, che prende nome di *bannus*.

Nel diritto longobardo, il fredo ha scarse applicazioni, perchè si vuole più ristretta l'azione della faida, e tutta la somma si attribuisce alla parte lesa e ai suoi congiunti, quasi per allettarli alla rinunzia della vendetta del sangue. Invece si ha una categoria di reati (*causae regales*), che portano offesa non soltanto al privato, ma anche a un ordine giuridico protetto specialmente dal re, nei quali si pretende un'ammenda a titolo di colpa, ammenda devoluta al re; ma qui è appena percettibile il carattere dell'antico fredo germanico, e prevale invece l'indole di multa. Non altrimenti avviene per il banno regio del tempo franco: anche

---

(1) Liut., c. 62; Aregis, c. 4. Cfr. § 21.